Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11del 27.2.2006 Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 28.4.2016

Provincia di Lodi

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.	1	Oggetto	del	rego	lamento
z mt.		OSSCHO	ucı	1050	unite

- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Classificazione del Comune
- Art. 5 Categoria delle località

TITOLO II- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

- Art. 6 Piano generale degli impianti
- Art. 7 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 8 Iter procedurale per l'istallazione di impianti pubblicitari
- Art. 9 Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
- Art.10 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 11 Oggetto
- Art. 12 Soggetto passivo
- Art. 13 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 14 Dichiarazione
- Art. 15 Pagamento dell'imposta
- Art. 16 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 17 Riscossione coattiva
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Tariffa per la pubblicità ordinaria
- Art. 21 Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 22 Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 23 Tariffa per la pubblicità varia
- Art. 24 Riduzione dell'imposta
- Art. 24 bis Agevolazioni per attività di tipo commerciale e artigianale
- Art. 25 Esenzioni
- Art. 26 Limitazioni e divieti

TITOLO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 27 Istituzione del servizio
- Art. 28 Oggetto
- Art. 29 Soggetto passivo
- Art. 30 Superficie degli impianti
- Art. 31 Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 32 Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 33 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 34 Riduzione del diritto
- Art. 35 Esenzioni dal diritto
- Art. 36 Modalità per le pubbliche affissioni

TITOLO V - CONTENZIOSO E SANZIONI

- Art. 37 Contenzioso
- Art. 38 Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 39 Sanzioni amministrative

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Rinvio



Provincia di Lodi

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni a norma del Capo I del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni i quali possono normare con regolamento le proprie entrate eccetto ciò che attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il presente regolamento viene adottato nel rispetto dei principi dettati della L. 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del Contribuente" e in coerenza col "Regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2002

Art. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- affidamento mediante convenzione all'azienda speciale, ove costituita;
- affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara.

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determina la forma di gestione, anche separando la gestione dell'imposta di pubblicità dal servizio delle pubbliche affissioni.

Nel caso di gestione in forma diretta viene nominato un funzionario responsabile.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al Funzionario responsabile sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Il funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

La figura del Funzionario responsabile è da individuarsi nella figura massima apicale dell'area economico-finanziaria come indicato con la circolare del 21.6.1993 n. 3 del Ministero dell'Interno riguardo all'ICI. Il nominativo del funzionario responsabile va comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 507/92 il Comune di Maleo in base alla popolazione residente è classificato nella classe V che comprende i Comuni di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 5 – CATEGORIE DELLE LOCALITA'

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, quest'ultimo limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune di Maleo suddivide le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla loro importanza. Alla categoria speciale si puo' applicare una maggiorazione che complessivamente origini una tariffa massima pari al 130% della tariffa normale. Tale maggiorazione e' stabilita al momento della deliberazione delle tariffe.

Provincia di Lodi

Le località comprese nella categoria speciale sono gli edifici, e le vie ad essi prospicienti, che gli elaborati tecnici allegati al vigente Piano Regolatore Generale del Comune identificano come "centro storico" e "zona artigianale".

TITOLO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

Art. 6 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In applicazione del presente regolamento dovra' essere redatto il Piano generale degli impianti che sarà deliberato dalla Giunta Comunale e deve in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;
- c) il dettaglio dei luoghi nell'ambito dei quali, o in prossimità dei quali, è vietato installare mezzi pubblicitari ed effettuare pubblicità in genere.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 7 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il piano generale degli impianti dovrà prevedere la quantità degli impianti in base alla seguente tipologia:

- a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) impianti su beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) impianti ai margini delle strade.

Art. 8 - ITER PROCEDURALE PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve farne apposita domanda di autorizzazione come specificato dal Regolamento Edilizio del Comune di Maleo. La domanda deve contenere:

1) Generalità:

- per le persone fisiche: le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- per le società: la Partita IVA ed il codice fiscale, le generalità del rappresentante legale, la denominazione e lo scopo sociale, la sede legale e quella amministrativa.
- 2) L'indicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto.
- 3) La descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo.
- 4) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- 5) Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Art. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile del Servizio, o il Concessionario, rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato al richiedente.

Provincia di Lodi

Copia dell'autorizzazione è trasmessa al concessionario, ove esistente. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o infine per motivata richiesta del Comune.

Art. 10 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comunale, la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonchè del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11 - OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. E' luogo aperto al pubblico quello a cui si può accedere senza particolari autorizzazioni.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12 - SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.

Per superfici inferiori a 300 cmq non si applica l'imposta.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Provincia di Lodi

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli prevista dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta relativa è maggiorata del 100%.

Art. 14 - DICHIARAZIONE

Prima di dare avvio all'intervento di pubblicizzazione il soggetto passivo individuato dall'art. 6 del D.Lgs 507/93 deve presentare al Comune, o al concessionario se il servizio è in concessione, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati o su carta normale indicando comunque tutti i dati necessari e cioè le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione e la consistenza dei mezzi pubblicitari, gli estremi dell'autorizzazione, con l'indicazione per le persone fisiche del codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza; per le società la denuncia dovrà rilevare la partita IVA e il codice fiscale, i dati identificativi del legale rappresentante, la denominazione e relativo scopo sociale, la sede legale e quella amministrativa.

La dichiarazione deve essere presentata anche per variazione della pubblicità già esistente ed è necessario procedere a relativo conguaglio.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento dell'imposta relativa entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.

Nei casi di omessa dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2, 3 del D.Lgs 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata, per le altre fattispecie di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12 comma 1 e 3, 13 e 14 comma 1 e 3 del D.Lgs 507/93 (pubblicità ordinaria, per quella effettuata con veicoli e per quella con pannelli luminosi) per anno solare di riferimento; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme alle disposizioni ministeriali. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale se è di importo superiore ad € 1.500,00 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale risulta pari o inferiore ad € 8,00.

Art. 16 - RETTIFICHE ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio. L'avviso deve contenere l'ammontare dell'imposta da corrispondere, i relativi interessi e le sanzioni amministrative ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 1997 e del Regolamento Comunale vigente in materia. L'avviso di accertamento deve indicare:

- l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il Responsabile del procedimento,
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela,
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune o, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il messo comunale.

Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso il contribuente deve effettuare il pagamento.

Non si emettono gli avvisi di accertamento e di liquidazione quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni e interessi risulta uguale o inferiore a € 10,00.

Provincia di Lodi

Art. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme richieste dal comune con l'avviso di accertamento per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni (il decreto istituisce e disciplina il servizio riscossione tributi, le forme e modalità di riscossione tramite ruolo e la riscossione coattiva dei tributi locali).

Art. 18 - RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza entro il termine di due anni dal giorni in cui è stato effettuato il pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni.

Art. 19 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nel rispetto della legge e con deliberazione da assumersi ogni anno in funzione dell'approvazione del Bilancio di Previsione. In caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 20 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Si applica la tariffa deliberata per ogni metro quadrato e per anno solare per:

- a) Pubblicità effettuata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili (Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
 - Si applica la maggiorazione del 50% per la pubblicità compresa fra mq 5,5 e mq 8,5.
 - Si applica la maggiorazione del 100% per la pubblicità con superficie superiore a mq 8,5.
 - Si applica la maggiorazione del 100% per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata.

Art. 21 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviere, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato la tariffa è quella applicata per le pubblicità ordinarie con le stesse maggiorazioni per superficie fra mq 5,5 e 8,5 e oltre 8,5 e pubblicità luminosa o illuminata.

Per la pubblicità effettuata per contro proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero al



Provincia di Lodi

Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascuno anno o a quello successivo di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli detti.

L'imposta dovuta è quella indicata all'art. 13 comma 3 del D.Lgs 507/93.

La tariffa è raddoppiata per i veicoli con rimorchio.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di 0,5 mq.

Art. 22 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni le cui fattispecie sono individuate dall'art. 14 del D.Lgs 507/93 si applica l'imposta per metro quadro di superficie e per anno solare indipendentemente dal numero dei messaggi per l'importo riferito alla classe del Comune indicato nell'art. 14 co. 1 del D.Lgs 507/93.

Per la pubblicità di durata non superiore a 3 mesi la tariffa applicabile è un decimo di quella prevista.

L'imposta è ridotta della metà se la pubblicità è effettuata per conto proprio.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie in base all'importo corrispondente alla classe del Comune secondo l'art. 14 comma 4 del D.Lgs 507/93.

Se la pubblicità ha durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 23 - TARIFFA PER LA PUBBLICITA' VARIA

- a) Pubblicità effettuata con striscioni e mezzi similari che attraversano strade o piazze: si applica la tariffa ordinaria per metro quadro e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
- b) Pubblicità effettuata da aereomobili con la casistica individuata dall'art. 15 co 2 del D.Lgs 507/93: è dovuta l'imposta per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti reclamizzati per l'importo rapportato alla classe del Comune stabilito dal comma 2 dell'art. 15 D.Lgs 507/93.
- c) Pubblicità eseguita con palloni frenati o simili: si applica l'imposta della pubblicità con aereomobili ridotta della metà.
- d) Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario previsto dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs 507/93: è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione rapportata alla classe del Comune secondo quanto stabilito dallo stesso articolo citato.
- e) Pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione: è dovuta l'imposta stabilita dall'art. 15 co. 5 del D.Lgs 507/93.

Art. 24 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità è ridotta della metà per:

- a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

I presupposti per la riduzione dell'imposta devono essere autocertificati per iscritto preventivamente al pagamento della stessa.

Art. 24 BIS – AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI TIPO COMMERCIALE E ARTIGIANALE.



Provincia di Lodi

- 1. Le attività, di tipo commerciale e artigianale, la cui sede operativa si affacci, con un unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata da limitazioni del traffico per un periodo superiore ai sei mesi, a causa dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, possono beneficiare della riduzione del pagamento dell'imposta sulla pubblicità pari al 100% del tributo dovuto.
- 2. Ai fini della concessione del beneficio sopraindicato, il titolare dell'esercizio commerciale/artigianale dovrà produrre regolare certificazione o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti:
 - La situazione reddituale conseguita nell'anno di esecuzione dell'opera pubblica rispetto a quella realizzata nell'anno precedente;
 - Che il contribuente sia in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune, rispetto ai quali non risultino liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie.
- 3. I benefici di cui sopra si attiveranno su richiesta dell'interessato da presentarsi entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta relativa all'anno successivo alla conclusione dei lavori e riguarderanno l'esercizio finanziario successivo a quello di competenza della fine lavori.
- 4. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze.

Art. 25 - ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Si considerano "insegne di esercizio" quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingua il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.
- b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva dimezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Provincia di Lodi

Art. 26 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Sono vietate le forme pubblicitarie contrarie al pubblico decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità sugli edifici di carattere storico e su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30.4.92 n. 285;
- b) gli artt. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23 comma 2 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92);
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 495/92).

E' fatto divieto di esercitare la pubblicità sonora dalle ore 22 alle ore 9 e dalle ore 14 alle ore 16, salvo eventuali deroghe da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale in occasione di festeggiamenti o manifestazioni di interesse locale.

E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici. Parimenti, è vietata la pubblicità sonora nei pressi degli edifici adibiti al culto religioso limitatamente agli orari inerenti celebrazioni pubbliche.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro e alla sicurezza stradale.

TITOLO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs 507/93, il servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 28 - OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29 - SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio, e in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 30 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Maleo è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 40 (mq. 12 per ogni mille abitanti) ai sensi dell'art. 145 della Legge n. 388/2000.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70X100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici e per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Provincia di Lodi

Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Maleo – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 31 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti di cui al precedente art. 28 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica 20%
- b) alle affissioni di natura commerciale

70%

c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario per pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette

Art. 32 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs 507/93 è necessario ottenere l'autorizzazione preventivamente.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, è dovuto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione ed è applicata l'imposta di pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con:

- a) dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto;
- e) per le persone fisiche le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente; per le società la partita IVA ed il codice fiscale le generalità del rappresentante legale la denominazione e scopo sociale, la sede legale e effettiva.

Art. 33 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità dell'art. 9 del D.Lgs 507/93.

In tale sede, viene inoltre depositata dal richiedente la documentazione autocertificante i requisiti per la riduzione o l'esenzione di cui ai successivi articoli 34 e 35.

Art. 34 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 35 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:



Provincia di Lodi

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 36 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. Tale registro, nel caso di servizio svolto in concessione, deve essere trasmesso in copia al Comune con cadenza semestrale.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avversità atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente e deve essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione e deve essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 5. Nei casi di cui a commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
- 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.



Provincia di Lodi

TITOLO V - CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 37 - CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale decreto disciplina le disposizioni sul processo tributario definendo gli organi e l'oggetto della giurisdizione tributaria, i poteri delle commissioni tributarie, le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio, il processo, il procedimento cautelare e conciliativo, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie.

Art. 38- SANZIONI ED INTERESSI

Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03.12.1998. Si applicano altresì le norme contenute nei decreti legislativi di riforma delle sanzioni amministrative:

- D.Lgs. 471/97 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi;
- D.Lgs. 472/97 che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie disciplinando in particolare il principio di legalita', le cause di non punibilita', i criteri di determinazione della sanzione;
- D.Lgs. 473/97 che disciplina la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti ed in materia di tributi locali.

Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorche' modificati successivamente dallo stesso Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti conseguenti direttamente a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando e' sola violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24 del D.Lgs 507/93.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sulla pubblicità e al servizio delle pubbliche affissioni , nonchè al Regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente.



Provincia di Lodi

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.